



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale dell'interno**

Ufficio federale della sanità pubblica  
Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni

---

# **Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) – Scambio di dati e compensa- zione dei rischi**

Rapporto sui risultati della procedura di consulta-  
zione (sintesi dei risultati)

---

Berna, maggio 2022

## Indice

1.	Osservazioni introduttive .....	3
1.1.	Situazione iniziale .....	3
1.2.	Linee generali del progetto .....	3
1.2.1.	Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori (attuazione delle mozioni Brand 18.3765 e Hess 18.4209) .....	3
1.2.2.	Escludere gli assicurati «fantasmi» dall'effettivo per la compensazione dei rischi (attuazione della mozione Brand 17.3311) .....	3
1.2.3.	Includere nell'effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che risiedono all'estero .....	3
1.2.4.	Disciplinamento definitivo a livello di legge dell'effettivo di assicurati determinate per la compensazione dei rischi .....	4
1.3.	Procedura di consultazione .....	5
2.	Panoramica dei risultati .....	5
3.	Risultati in dettaglio .....	6
3.1.	Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori (attuazione delle mozioni Brand 18.3765 e Hess 18.4209) .....	6
3.1.1.	Pareri di Cantoni e Comuni .....	6
3.1.2.	Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni .....	9
3.1.3.	Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale .....	10
3.1.4.	Pareri degli attori dell'economia .....	10
3.1.5.	Pareri di altre organizzazioni .....	11
3.2.	Escludere gli assicurati «fantasmi» dall'effettivo per la compensazione dei rischi (attuazione della mozione Brand 17.3311) .....	11
3.2.1.	Pareri di Cantoni e Comuni .....	11
3.2.2.	Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni .....	11
3.2.3.	Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale .....	12
3.2.4.	Pareri degli attori dell'economia .....	12
3.2.5.	Pareri di altre organizzazioni .....	12
3.3.	Includere nell'effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che risiedono all'estero .....	12
3.3.1.	Pareri di Cantoni e Comuni .....	12
3.3.2.	Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni .....	13
3.3.3.	Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale .....	14
3.3.4.	Pareri degli attori dell'economia .....	14
3.3.5.	Pareri di altre organizzazioni .....	15
3.4.	Disciplinamento definitivo a livello di legge dell'effettivo di assicurati determinate per la compensazione dei rischi .....	15
3.4.1.	Pareri di Cantoni e Comuni .....	15
3.4.2.	Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni .....	16
4.	Anhang / Annexe / Allegato .....	17

## **1. Osservazioni introduttive**

### **1.1. Situazione iniziale**

Con la presente revisione della marzo LAMal<sup>1</sup> si intendono attuare le mozioni Brand 18.3765 «Digitalizzazione dello scambio di dati tra i Comuni e gli assicuratori-malattie», la mozione Hess 18.4209 «Domicilio degli assicurati, premi delle casse malati e quote parti dei cantoni sulle prestazioni ospedaliere. Meno burocrazia, meno errori» nonché la mozione Brand 17.3311 «Compensazione dei rischi. Escludere gli assicurati fantasma». Inoltre, con la revisione si intende apportare un ulteriore adeguamento all'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi. Sinora nella compensazione dei rischi venivano presi in considerazione solo gli assicurati domiciliati in Svizzera, mentre a seguito della modifica anche gli assicurati residenti all'estero saranno inclusi negli effettivi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi.

### **1.2. Linee generali del progetto**

L'avamprogetto della revisione della LAMal può essere suddiviso nei quattro ambiti elencati di seguito.

#### **1.2.1. Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori (attuazione delle mozioni Brand 18.3765 e Hess 18.4209)**

I Cantoni hanno la competenza di sorvegliare l'adempimento dell'obbligo d'assicurazione e a tal fine devono avere accesso ai dati aggiornati degli assicurati. Gli assicuratori, dal canto loro, devono essere al corrente dei dati precisi degli assicurati per fatturare il premio a loro carico in base al loro domicilio. Secondo il diritto vigente, gli assicuratori possono ottenere informazioni dalle autorità cantonali soltanto alle stringenti condizioni dell'assistenza amministrativa, vale a dire su richiesta scritta e motivata. In un'era digitale, lo scambio di dati tra assicuratori e Cantoni deve essere semplificato.

#### **1.2.2. Escludere gli assicurati «fantasmi» dall'effettivo per la compensazione dei rischi (attuazione della mozione Brand 17.3311)**

Alcuni assicurati cambiano indirizzo senza comunicare quello nuovo e non pagano più i premi assicurativi. Essi tuttavia rimangono nell'effettivo dell'assicuratore in quanto continuano a sottostare all'obbligo d'assicurazione, che termina soltanto quando la persona assicurata in questione muore o lascia definitivamente il domicilio svizzero. Ciò implica che per tali assicurati l'assicuratore è tenuto a pagare le tasse di rischio corrispondenti anche se non riscuote più il premio. Grazie alla presente revisione, gli assicuratori potranno eliminare dal proprio effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che, dopo un determinato numero di mesi, non sono più rintracciabili (detti pertanto «fantasmi»).

#### **1.2.3. Includere nell'effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che risiedono all'estero**

La compensazione dei rischi serve a ristabilire un equilibrio finanziario tra assicuratori: quelli con un numero di assicurati che presenta un rischio di malattia superiore alla media ricevono contributi compensativi mediante la compensazione dei rischi. Al contrario, gli assicuratori con

---

<sup>1</sup> Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10).

un numero sopra la media di assicurati senza rischio di malattia devono pagare le tasse di rischio.

Secondo il diritto vigente, l'effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi è costituito innanzitutto dagli assicurati domiciliati in Svizzera. La presente revisione prevede di includere nella compensazione dei rischi anche gli assicurati ai sensi della LAMal che risiedono all'estero. In questo frangente si fa riferimento principalmente agli assicurati che, ai sensi del diritto di coordinamento europeo per le assicurazioni sociali recepito dalla Svizzera nell'Accordo sulla libera circolazione, sottostanno all'obbligo d'assicurazione in Svizzera, per esempio i frontalieri, i beneficiari di rendite e i loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa nonché i lavoratori distaccati (d'ora innanzi denominati «assicurati UE»). Il numero degli assicurati UE è in costante aumento. Nel 2019 si attestava a circa 131 000 persone. Tra gli assicurati UE che attualmente non sono inclusi nell'effettivo per la compensazione dei rischi la maggior parte sono frontalieri. Si tratta quindi di rischi piuttosto buoni, nel senso che sono assicurati tendenzialmente giovani e in buona salute, con costi per l'assicurazione malattia nell'anno seguente verosimilmente bassi. Di conseguenza, per questo gruppo di persone alcuni assicuratori riescono a fissare premi bassi, talvolta inferiori alla Svizzera. Includendo gli assicurati UE nell'effettivo per la compensazione dei rischi si evita che questi ultimi ricevano un trattamento migliore rispetto agli assicurati domiciliati in Svizzera. Tale misura inoltre concorre ad assicurare il principio di solidarietà previsto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS).

Poiché la compensazione dei rischi si calcola per Cantone, nella LAMal occorre stabilire che per calcolarla gli assicurati residenti all'estero sono attribuiti a un Cantone. Il Consiglio federale deve sancire nell'ordinanza a quale Cantone sono attribuiti disciplinando la procedura corrispondente.

Gli assicurati UE possono sottoporsi a trattamenti medici non solo in Svizzera, ma anche nel Paese estero in cui risiedono. I trattamenti ricevuti all'estero tuttavia non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Se al contrario si considerassero solo i trattamenti avvenuti in Svizzera ciò comporterebbe una compensazione dei rischi parziale. Infatti, non sarebbe giusto considerare per gli assicurati UE solo gli indicatori dell'«età» e del «sesso», in quanto verrebbero tutti ritenuti sani e gli assicuratori dovrebbero quindi corrispondere tasse di rischio troppo elevate. Inoltre, a differenza degli assicurati domiciliati in Svizzera, per quelli residenti all'estero non è possibile determinare sulla base di dati individuali gli indicatori di degenza in un ospedale o in una casa di cura e i gruppi di costo farmaceutico (PCG). Pertanto, occorre applicare un modo diverso di determinare tali valori e ciò deve essere definito nella legge. Per gli assicurati residenti all'estero si propone quindi di applicare gli altri indicatori stabiliti dal Consiglio federale in funzione della frequenza in termini percentuali rispetto ai casi in tutta la Svizzera per sesso ed età.

#### 1.2.4. Disciplinamento definitivo a livello di legge dell'effettivo di assicurati determinate per la compensazione dei rischi

Con la presente revisione, nella sezione «Compensazione dei rischi» della legge sarà disciplinato definitivamente in una nuova disposizione l'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi. L'effettivo determinante rappresenta una zona grigia del diritto vigente, in quanto è poco chiaro nell'ordinanza e disciplinato in modo parziale e frammentario nella legge. Una disposizione univoca nella legge alla sezione «Compensazione dei rischi» fornirà lumi in materia e certezza del diritto.

### 1.3. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione è stata aperta il 17 novembre 2021 e si è conclusa il 3 marzo 2022. Sull'oggetto della consultazione si sono espressi i Cantoni, CDS, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, i Comuni e le loro associazioni, gli attori dell'economia, gli assicuratori e le loro associazioni nonché altre organizzazioni. Complessivamente sono pervenute 44 risposte. Tra i Cantoni, SH non si è pronunciato.

## 2. Panoramica dei risultati

**Scambio di dati** (cfr. anche il paragrafo 3.1 più avanti)

Favorevoli	Favorevoli con modifiche/adequamenti	Contrari	Rinuncia a presentare un parere
<b>Cantoni e Comuni</b>			
2 <i>GE, NE</i>	27 <i>CDS, AG, AI, AR, FR, JU, LU, OW, UR, VS, BE, GL, BL, BS, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH, ACS, ASSA, VAE</i>		1 <i>SH</i>
<b>Assicuratori e relative associazioni</b>			
1 <i>Sympany</i>	3 <i>curafutura, Groupe Mutuel, santésuisse</i>		
<b>Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale</b>			
3 <i>Alleanza del Centro, PSS, UDC</i>	1 <i>PLR</i>		
<b>Altre organizzazioni</b>			
	4 <i>Ausgleichskasse LU, uss, usam, privatim</i>		2 <i>GE KVG, USI</i>
<b>Totale</b>			
<b>6</b>	<b>35</b>		<b>3</b>

**Compensazione dei rischi** (cfr. anche il paragrafo 3.3 più avanti)

Favorevoli	Favorevoli con modifiche/adequamenti	Contrari	Rinuncia a presentare un parere
<b>Cantoni e Comuni</b>			
23 <i>CDS, AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH</i>	1 <i>BS</i>		6 <i>NW, SH, TI, ACS, ASSA, VAE</i>
<b>Assicuratori e relative associazioni</b>			
		3 <i>curafutura, Groupe Mutuel, Sympany</i>	1 <i>santésuisse</i>
<b>Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale</b>			
3	1		

Alleanza del Centro, PSS, UDC	PLR		
<b>Altre organizzazioni</b>			
1 USS	1 GE KVG	1 usam	3 Ausgleichskasse LU, privatim, USI
<b>Totale</b>			
<b>27</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

La proposta di attuare la mozione Brand 17.3311 «Escludere gli assicurati «fantasmi» dall'effettivo per la compensazione dei rischi» nonché di disciplinare a livello di legge l'effettivo determinante per la compensazione dei rischi è stata accolta positivamente pressoché da tutti i partecipanti (cfr. paragrafi 3.2 e 3.4 di seguito).

### 3. Risultati in dettaglio

#### 3.1. Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori (attuazione delle mozioni Brand 18.3765 e Hess 18.4209)

##### 3.1.1. Pareri di Cantoni e Comuni

###### Favorevoli

Due Cantoni (**GE, NE**) approvano appieno l'avamprogetto.

###### Favorevoli con adeguamenti

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (**CDS**) plaude al fatto che l'articolo 6b nLAMal<sup>2</sup> getti le basi per uno scambio di dati tra Cantoni e assicuratori utile a verificare l'adempimento dell'obbligo d'assicurazione e a evitare assicurazioni doppie o multiple. La disposizione proposta tuttavia consente di controllare sistematicamente l'adempimento dell'obbligo d'assicurazione solo delle persone domiciliate in Svizzera, ma non degli assicurati UE. L'esperienza ha dimostrato che trovare una soluzione soddisfacente a livello cantonale è difficile o addirittura impossibile, cosa riscontrabile in particolare nei Cantoni che ospitano diverse autorità responsabili del rilascio dei permessi per transfrontalieri. CDS richiede che i Cantoni e gli assicuratori siano strettamente coinvolti nell'elaborazione dell'ordinanza esecutiva sullo scambio di dati al fine di verificare che sia rispettato l'obbligo d'assicurazione e si evitino assicurazioni doppie e multiple. Inoltre sollecita la creazione delle basi legali necessari affinché i Cantoni abbiano accesso diretto ai dati contenuti nella banca dati del SIMIC necessari per verificare l'adempimento dell'obbligo d'assicurazione dei transfrontalieri. Ciò deve avvenire mediante una modifica della LSISA<sup>3</sup>. Infine, CDS richiede di verificare se e come introdurre un ampliamento della cerchia di assicurati da includere nello scambio di dati (p. es. lavoratori distaccati, beneficiari di rendite e loro familiari che non esercitano un'attività lucrativa in un Paese UE/AELS).

In linea di principio **CDS** è favorevole anche al fatto che gli articoli 49a capoverso 5 e 61 capoverso 5 nLAMal creino le basi per lo scambio di dati al fine di determinare il domicilio degli assicurati. Aggiunge che, nel quadro del finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (EFAS), il controllo del domicilio potrebbe essere trasferito agli assicuratori a condizione che questi ultimi sottostiano all'obbligo di far certificare tale procedura da un organo

<sup>2</sup> Il presente avamprogetto di modifica della LAMal.

<sup>3</sup> Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

di revisione. Infine fa notare che è importante verificare la possibilità di disciplinare esplicitamente nella legge l'obbligo degli assicuratori di verificare il domicilio e di definire una procedura di conciliazione per eventuali situazioni di conflitto tra assicuratori e Cantoni nel caso in cui venga contestata la competenza per via di una diversa attribuzione del domicilio.

Alcuni Cantoni (**AG, AI, AR, FR, JU, LU, OW, UR, VS**) appoggiano il parere di CDS senza riserve.

Altri vi si associano in linea di principio, aggiungendo le seguenti integrazioni:

- **BE e GL:** per il nuovo scambio di dati può essere utile sfruttare le sinergie derivanti dallo scambio di dati esistente volto alla riduzione dei premi (art. 65 cpv. 2 LAMal e art. 105g OAMal<sup>4</sup>). Inoltre, è auspicabile che il disciplinamento dello scambio di dati secondo l'articolo 6b nLAMal non superi la portata delle norme concernenti lo scambio di dati esistente. Inoltre, è essenziale che, come sancito dal vigente articolo 65 capoverso 2 LAMal, Cantoni e assicuratori-malattie siano fittamente coinvolti nell'elaborazione dell'ordinanza esecutiva. Infine, si deve anche prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo, stimato attorno ai tre anni, affinché l'avamprogetto possa essere messo in atto minuziosamente e senza danneggiare l'attuale scambio di dati per la riduzione dei premi che attualmente sta funzionando bene.
- **BL:** fa sapere che il suo scambio di dati elettronici con gli assicuratori, rispetto ai compiti menzionati nella revisione, è già a buon punto. Per ottimizzarlo, tuttavia, si devono creare registri a livello nazionale, quali per esempio il previsto servizio nazionale degli indirizzi (SNI) o un registro consultabile obbligatorio per tutti gli assicuratori malattia (simile a SASIS), e integrarli nei processi.
- **BS:** come per la compensazione dei rischi, anche per il controllo dell'obbligo di assicurazione la competenza deve essere attribuita al Consiglio federale (art. 16a cpv. 4 nLAMal).
- **GR:** lamenta che il legislatore non abbia fornito alcuna indicazione su come si debba strutturare la comunicazione tra Cantoni e assicuratori. Secondo GR, la sicurezza dei dati impone che siano fornite spiegazioni esaustive ed è importante che venga comunicato quali requisiti devono essere soddisfatti dal sistema e quali dati devono essere concretamente trasmessi.
- **SG:** per quanto riguarda il coinvolgimento dei Cantoni e degli assicuratori nell'elaborazione delle disposizioni esecutive, le responsabilità all'interno del Cantone sono diverse. Lo scambio di dati per la riduzione dei premi compete innanzitutto all'istituto delle assicurazioni sociali (Sozialversicherungsanstalt, SVA), mentre i Comuni sono responsabili dell'esecuzione delle disposizioni concernenti l'obbligo d'assicurazione e della gestione dei registri dei residenti. Secondo il governo cantonale, è impossibile fare una stima delle ripercussioni sui costi generate dal nuovo scambio di dati senza un piano concreto per l'attuazione tecnica.
- **SO:** sottolinea che il domicilio è rilevante anche per calcolare i premi e la quotaparte cantonale nei trattamenti stazionari.
- **TG:** fa notare che l'attuazione tassativamente non deve generare costi per il Cantone e i Comuni e, dal punto di vista amministrativo, la gestione della banca dati deve essere il più snella possibile per tutte le parti coinvolte. A questo proposito, non sono stati

---

<sup>4</sup> Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102).

forniti chiarimenti sufficienti su come l'impiego previsto dello SNI garantirà l'aggiornamento dei dati. Infine, TG propone di introdurre un registro centrale degli assicurati LAMal analogo al registro centrale degli assicurati dell'AVS/AI per verificare che i cambi di assicuratore avvengano conformemente alla legge.

- **VD:** occorre definire una procedura di conciliazione per eventuali conflitti tra assicuratori e Cantoni circa il domicilio o addirittura deve esserci la possibilità di rivolgersi a un tribunale qualora la conciliazione fallisca. Il Cantone inoltre auspica che venga presentata una dettagliata stima dei costi per l'attuazione dell'avamprogetto. Tale stima può essere elaborata nel quadro dei futuri lavori di redazione delle disposizioni esecutive, a condizione che non venga inclusa nel rapporto esplicativo della presente revisione.
- **ZG:** ritiene che lo scambio di dati per determinare il domicilio della persona assicurata non pregiudichi che eventualmente si accetti di trasferire il controllo del domicilio agli assicuratori nel quadro del modello EFAS. Secondo ZG, questo trasferimento di compiti deve essere valutato separatamente.
- **ZH:** per quanto concerne l'accesso diretto dei Cantoni ai dati contenuti nella banca dati del SIMIC, nello scambio di dati di cui al nuovo articolo 6b nLAMal va coinvolta la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in modo che i Cantoni possano accedere ai dati necessari circa i frontalieri. Tuttavia, per assicurare la debita flessibilità, è bene evitare di menzionare esplicitamente la SEM all'articolo 6b nLAMal. ZH inoltre richiede che l'obbligo di informazione circa i beneficiari di rendite in uno Stato UE/AELS sia trasferito all'istituzione comune e che quest'ultima sia inclusa nello scambio di dati sancito dal nuovo articolo 6b nLAMal insieme agli assicuratori sociali erogatori delle pensioni.

#### Favorevoli con proposte di modifica

**NW** e **SZ** segnalano che secondo il rapporto esplicativo lo scambio dei dati istituisce una procedura uniforme sull'esempio di quella esistente in materia di riduzione dei premi. Cantoni e assicuratori attualmente utilizzano il canale «sedex», applicabile anche per i presenti disciplinamenti. Nel Cantone di Nidvaldo la cassa di compensazione cantonale, in qualità di organo esecutivo delle riduzioni dei premi, dell'obbligo d'assicurazione e delle norme in materia di attestati di carenza nell'ambito della LAMal, dispone già dei prerequisiti tecnici per lo scambio di dati. NW e SZ quindi avanzano la proposta di modificare gli articoli 6b, 49a e 61 nLAMal sostenendo che questa versione corrisponde al tenore dell'articolo 65 capoverso 2 LAMal, il quale sinora ha dato buona prova. La disposizione proposta recita come segue:

*«Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori».*

**TI** si associa nel proporre la stessa modifica.

**usam**, **ASSA** e **Verband Aargauer Einwohnerdienste** si dichiarano in linea di principio favorevoli all'avamprogetto e propongono di introdurre il seguente nuovo capoverso 2 all'articolo 6b nLAMal:

*«Nei Cantoni in cui il controllo dell'adempimento dell'obbligo d'assicurazione è stato delegato ai Comuni, tale compito è demandato a questi ultimi.»*

**usam** motiva la proposta come segue: dal rapporto esplicativo non è chiaro qual sia la procedura uniforme in base alla quale si debba introdurre lo scambio elettronico di dati. In tal proposito ritiene che la Confederazione si debba attenere alle norme eCH includendo anche la gli enti specializzati (uffici controllo abitanti) nell'attuazione. Poiché circa la metà di tutti i Cantoni ha delegato il controllo del rispetto dell'obbligo d'assicurazione ai Comuni, usam ritiene che si



debba assolutamente assicurare uno scambio di dati semplificato anche tra Comuni e assicuratori.

**ASSA e Verband Aargauer Einwohnerdienste** motivano la proposta come segue: la limitazione espressa nel rapporto esplicativo («A condizione che venga garantita l'attualità dei dati») è molto gravosa per le attività quotidiane degli uffici di controllo abitanti. Il modo in cui lo SNI è stato progettato originariamente purtroppo non ha alcuna utilità per lo scambio di dati tra Cantoni, Comuni e assicuratori. Per le attività di controllo infatti è assolutamente tassativo che i dati necessari alle attività di controllo da parte dei Cantoni e dei Comuni come anche degli assicuratori siano innanzitutto aggiornati quotidianamente. Alla luce di ciò, ASSA e Verband Aargauer Einwohnerdienste sono dell'avviso che gli assicuratori potranno lavorare in modo decisamente meno esoso inviando le fatture dei premi o delle prestazioni mediante i dati relativi ai recapiti aggiornati quotidianamente dagli uffici controllo abitanti.

### 3.1.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni

#### Favorevoli

**Sympany** approva appieno l'avamprogetto.

#### Favorevoli con adeguamenti

**santésuisse e Groupe Mutuel** in linea di principio sono favorevoli all'avamprogetto e sottolineano che la creazione di un sistema uniforme di scambio di dati richiede la cooperazione tra Confederazione, Cantoni, assicuratori-malattie e relative associazioni. In questo contesto, al posto dello SNI si potrebbero impiegare sistemi che hanno dato buona prova. A titolo esemplificativo citano SASIS SA, a cui potrebbe essere attribuita la competenza dello scambio delle informazioni enunciate all'articolo 6b lettera a nLAMal. Indipendentemente dal fatto che la procedura di scambio elettronico avvenga nel quadro del futuro SNI o al di fuori di esso, è essenziale che le esigenze di informazione degli assicuratori-malattie e dei Cantoni siano adeguatamente soddisfatte.

#### Favorevoli con proposte di modifica

**curafutura** in linea di principio è favorevole all'avamprogetto e propone le seguenti modifiche:

#### Articolo 6b

«<sup>1</sup> I Cantoni, la Segreteria di Stato della migrazione e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari:

[...]

c. per evitare che vi siano persone ancora assicurate dopo che per un determinato numero di mesi gli assicuratori non sono riusciti a rintracciarle.

<sup>2</sup> I Cantoni notificano agli assicuratori le persone di cui alla lettera b.»

curafutura inoltre suggerisce i seguenti adeguamenti:

- le disposizioni legislative riguardo le informazioni sul domicilio (in tedesco nel parere «Wohnsitz<sup>5</sup>») devono essere precisate per quanto riguarda le persone con assicurazione doppia o multipla. Secondo curafutura, gli articoli 49a capoverso 5 e 61 capoverso 5 LAMal devono contenere i termini «domicilio» e «residenza», in quanto entrambe le informazioni sono rilevanti a seconda della situazione (p. es. attribuzione a una regione di premio o avvio di una procedura di esecuzione);

---

<sup>5</sup> Nell'avamprogetto il termine è «Wohnort».

- poiché la SEM registra nella banca dati del SIMIC i dati necessari allo scambio di dati standardizzato secondo gli articoli 6b, 49a capoverso 5 e 61 capoverso 5 nLAMal, essa deve essere coinvolta in questa procedura;
- per quanto concerne le persone con un'assicurazione doppia o multipla, con lo scambio di dati proposto solo i Cantoni sono in grado di individuarle. Alla luce di ciò, curafutura propone che l'articolo 6b nLAMal sia modificato in modo da imporre ai Cantoni l'obbligo di notificare tali casi agli assicuratori-malattie.

Infine per gli articoli 49a capoverso 5 e 61 capoverso 5 nLAMal, curafutura avanza la seguente proposta:

«I Cantoni, la Segreteria di Stato della migrazione e gli assicuratori scambiano, secondo una procedura uniforme, i dati necessari a determinare il domicilio e la residenza della persona assicurata»,

argomentando come segue: la SEM deve essere coinvolta nello scambio di dati in quanto lo Stato di residenza è determinante per definire la tariffa dei premi per gli assicurati UE/AELS. Lo scambio di dati inoltre deve riguardare anche informazioni sul domicilio (e non solo sulla residenza).

### 3.1.3. Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale

#### Favorevoli

**Alleanza del Centro, PSS e UDC** approvano appieno l'avamprogetto.

#### Favorevoli con adeguamenti

**PLR** si dichiara pienamente favorevole all'avamprogetto aggiungendo che il Consiglio federale in collaborazione con gli attori coinvolti durante lo scambio di dati devono assicurare un processo semplice e sicuro (protezione dei dati, meccanismo per eventuali situazioni di conflitto). Ritiene inoltre che lo scambio di dati deve essere integrato con informazioni relative alla «domicilio» (art. 49a cpv. 5 nLAMal e art. 61 cpv. 5 nLAMal), poiché sono determinanti per l'attribuzione della regione di premio e al Cantone competente. Infine, sottolinea l'importanza di standard uniformi per lo scambio di dati in tutta la Svizzera, ponendo l'accento sul fatto che la Confederazione deve avere la competenza di definirli qualora assicuratori e Cantoni non trovino un accordo.

### 3.1.4. Pareri degli attori dell'economia

#### Favorevoli con adeguamenti

**USS** plaude all'avamprogetto ma critica che, per esempio, nel rapporto esplicativo il concetto di «protezione dei dati» non compaia nemmeno una volta, cosa che va assolutamente corretta adeguando la legge o facendone menzione nel messaggio.

**usam** approva la revisione e aggiunge che nella successiva attuazione degli avamprogetti futuri si dovrà collaborare fittamente con gli assicuratori o le loro associazioni in modo da avere la massima certezza che in seguito vengano effettivamente impiegati sistemi praticabili, affidabili ed economici.

#### Rinuncia a presentare un parere

**USI** non ha presentato alcun parere.

### 3.1.5. Pareri di altre organizzazioni

#### Favorevoli con proposte di modifica

In linea di principio, **Ausgleichskasse LU** è favorevole all'avamprogetto e propone la seguente modifica degli articoli 6b, 49a e 61 LAMal:

«Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori. »

Sostiene che tale modifica giova al mantenimento di uno standard soddisfacente nella programmazione dell'interfaccia (sedex) nonché al raggiungimento di una programmazione successiva.

#### Favorevoli con adeguamenti

La Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (**privatim**) approva la modifica proposta, facendo notare che qualora l'entità dei dati oggetto dello scambio sia la stessa dei dati di cui all'articolo 105g OAMal si può rinunciare a sentire i Cantoni com'è invece previsto agli articoli 6b, 49a e 61.

#### Rinuncia a presentare un parere

L'Istituzione comune LAMal (**IC LAMal**) non ha presentato alcun parere.

## **3.2. Escludere gli assicurati «fantasmi» dall'effettivo per la compensazione dei rischi (attuazione della mozione Brand 17.3311)**

### 3.2.1. Pareri di Cantoni e Comuni

**CDS** sostiene il disciplinamento proposto e diversi Cantoni si associano al suo parere. In quest'ambito, nessun Cantone o Comune si è espresso esplicitamente.

### 3.2.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni

#### Favorevoli

**Groupe Mutuel** e **Sympany** approva appieno l'avamprogetto.

#### Favorevoli con adeguamenti

In linea di principio **curafutura** è favorevole all'avamprogetto e aggiunge che come criterio per indentificare i «fantasmi» secondo l'articolo 16a capoverso 1 lettera d nLAMal deve essere considerata determinante non solo l'irreperibilità degli assicurati, ma anche il mancato pagamento di premi. Secondo curafutura infatti nell'attuale sistema questi assicurati sono remunerati nonostante non si possano esigerne i premi, dato che non vi è la possibilità di intentare un procedimento esecutivo contro di essi.

**santésuisse** in linea di principio approva la modifica proposta auspicando che (eventualmente a livello di ordinanza) venga definito in modo più dettagliato e vincolante in quali casi e con quali tempistiche gli uffici controllo abitanti debbano emettere la conferma di partenza verso luogo ignoto. Inoltre, dopo un determinato periodo senza riscontro da parte di tali assicurati (p. es. cinque anni), questi devono essere eliminati non solo dall'effettivo determinante per la compensazione dei rischi, ma direttamente dall'effettivo degli assicurati facendo in modo che, qualora la persona in questione riemerge, la protezione assicurativa possa essere riattivata retroattivamente.

### 3.2.3. Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale

**UDC** in linea di principio approva l'avamprogetto e mette in guardia dall'eventualità di un «rischio fantasma» per gli assicurati.

### 3.2.4. Pareri degli attori dell'economia

**usam** approva appieno l'avamprogetto.

### 3.2.5. Pareri di altre organizzazioni

**IC LAMal** non ha presentato alcun parere.

## 3.3. Includere nell'effettivo per la compensazione dei rischi gli assicurati che risiedono all'estero

### 3.3.1. Pareri di Cantoni e Comuni

#### Favorevoli

**CDS** plaude alla proposta di includere in futuro nella compensazione dei rischi anche gli assicurati AOMS che risiedono all'estero e mantengono uno stretto legame con la Svizzera. In questo modo infatti si correggerà l'attuale prassi secondo cui gli assicurati domiciliati in Svizzera sovvenzionano i premi di coloro che risiedono all'estero senza che questi ultimi siano inclusi nella comunità solidale. La speranza riposta nella presente modifica della LAMal è che i premi tra assicurati UE e domiciliati in Svizzera si riequilibrino e che i premi di importi molto vari per gli assicurati UE migliorino. CDS non eccepisce su nessun'altra modifica connessa alla compensazione dei rischi.

La maggior parte dei Cantoni (**AG, AI, AR, BL, GL, GR, JU, LU, OW, UR, VD, VS, ZG**) appoggia il parere di CDS senza riserve.

Alcuni di essi (**GE, NE, SG e SZ**) approvano appieno l'avamprogetto senza alcun riferimento al parere di CDS.

#### Favorevoli con adeguamenti

Alcuni Cantoni in linea di principio si associano al parere di **CDS** aggiungendo le seguenti integrazioni:

- **BE**: gli effettivi di assicurati determinanti devono essere disciplinati solamente a livello di legge, cosa che migliora la sistematicità e aumenta la trasparenza.
- **FR**: l'assicurazione sanitaria delle persone residenti all'estero riguarda solo un esiguo numero di assicuratori, pertanto l'attuazione della nuova compensazione dei rischi non deve comportare investimenti eccessivi per tutti gli assicuratori, né tantomeno avere ripercussioni sui premi.
- **ZH**: la differenza tra i premi degli assicurati in Svizzera e all'estero è probabilmente dovuta anche al fatto che una parte degli assicurati all'estero si cura lì (e non in Svizzera), il che di norma porta a costi inferiori per i trattamenti. Alla luce di ciò, in quest'ambito non è indicata una compensazione dei rischi.

In linea di principio **SO** approva la presente modifica della LAMal facendo notare che rappresenta un adeguamento alle circostanze attuali che da tempo si era reso necessario e attua coerentemente il principio di solidarietà.

#### Favorevoli con proposte di modifica

**BS** propone che i beneficiari di rendite residenti all'estero siano esclusi dal calcolo per la compensazione dei rischi in quanto il livello dei prezzi nei Paesi europei è più basso rispetto a quello svizzero e, rispetto ai beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera registrano meno denunce stazionarie o per lo meno sono ospiti di una casa di cura con una frequenza decisamente inferiore. Alla luce di ciò, propone di modificare l'articolo 16a capoverso 1 lettera e nLAMal come segue:

«Fanno parte dell'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie eccetto:

[...]

*e. i beneficiari di rendite che risiedono all'estero.»*

- **TG**: non ritiene ammissibile che persone soggette all'AOMS ai sensi dell'Accordo del 30 novembre 1979<sup>6</sup> relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno continuino a non essere prese in considerazione. L'assoggettamento alla LAMal deve avere un peso maggiore rispetto a un legame personale con la Svizzera.

#### Rinuncia a presentare un parere

**NW, usam, ASSA e VAE** non hanno espresso alcun parere in quest'ambito.

### 3.3.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni

#### Contrari

**curafutura** respinge l'avamprogetto e propone lo stralcio dell'articolo 16a capoverso 4 nonché le seguenti modifiche:

Articolo 17 capoverso 4 nLAMal

*«Per gli assicurati residenti in uno Stato UE/AELS le differenze medie di rischio sono calcolate in base al sesso e all'età. Le tasse di rischio e i contributi compensativi compensano integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio di un Paese o di un gruppo di Paesi definito dal Consiglio federale.»*

Articolo 17a capoverso 1 nLAMal

*«L'istituzione comune esegue, per ciascun Cantone, Paese o gruppo di Paesi, la compensazione dei rischi tra assicuratori per tutti gli assicurati facenti parte dell'effettivo determinante ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1.»*

La motivazione sostanzialmente è la seguente: la soluzione proposta è complessa, troppo onerosa e suscettibile di errore. Inoltre mina la reversibilità del principio del luogo di lavoro degli assicurati residenti all'estero. Per altro non sembra esserci una ragione oggettiva del perché agli assicurati residenti all'estero sia richiesto un contributo solidale sovracantonale attraverso la compensazione dei rischi, ma non avvenga lo stesso con gli assicurati domiciliati

---

<sup>6</sup> RS 0.831.107.

in Svizzera. curafutura aggiunge che il presupposto secondo cui ai sensi dell'articolo 17 capoverso 4 nLAMal per gli assicurati residenti all'estero si debba applicare la stessa frequenza percentuale dei fattori di morbilità (degenza in un ospedale o in una casa di cura e PCG) che per la popolazione domiciliata in Svizzera non è statisticamente comprovato. Oltre a ciò sottolinea che i costi delle prestazioni per gli assicurati residenti all'estero sono mediamente più bassi che in Svizzera. La presente modifica della LAMal porterebbe gli assicurati residenti all'estero a pagare in media più premi di quanto ricevono in prestazioni, e al contrario, quelli domiciliati nel Cantone ne sarebbero avvantaggiati. Infine, il trattamento proposto per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione è tecnicamente difficile, poiché gli assicuratori non hanno a disposizione né i dati sullo stato del permesso di soggiorno né quelli sull'erogazione dell'aiuto sociale.

**Groupe Mutuel e Sympany** respingono l'avamprogetto per i seguenti motivi:

- il calcolo della compensazione dei rischi proposto rischia di causare una disparità di trattamento tra gli assicurati domiciliati in Svizzera e quelli residenti all'estero. Inoltre è arbitrario, perché nel sistema è definita una precisione fittizia che in determinati casi risulta distante dall'effettiva collettività e dai concreti casi di malattia con cui si confronta un assicuratore;
- dal punto di vista della certezza del diritto è deplorabile che l'avamprogetto vada in una direzione diametralmente opposta a quanto realizzato anni fa (dal 2013 sino ad oggi gli assicurati residenti all'estero non rientravano nell'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi);
- secondo Groupe Mutuel, l'inclusione nel calcolo della compensazione dei rischi prevista dall'avamprogetto causerà un aumento dei premi per questi frontalieri e i loro familiari, in quanto la LAMal non prevede che possano usufruire una seconda volta del diritto di opzione. Per gli assicurati residenti all'estero l'AOMS svizzera non sarebbe più conveniente, per cui vi sarebbero più persone che si varrebbero del diritto di opzione, cosa che vanificherebbe il principio del luogo di lavoro.

#### Rinuncia a presentare un parere

**santésuisse** elenca pro e contro dell'avamprogetto senza prendere posizione concretamente.

#### 3.3.3. Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale

##### Favorevoli

**Alleanza del Centro, PSS e UDC** approvano appieno l'avamprogetto.

##### Favorevoli con adeguamenti

In linea di principio **PLR** plaude all'avamprogetto, sottolineando che il Consiglio federale deve assicurare che l'inclusione degli assicurati residenti all'estero comporti un onere amministrativo minimo e che si tenga conto del fatto che fuori dalla Svizzera le prestazioni sono meno care, rendendo così giustizia ai costi reali.

#### 3.3.4. Pareri degli attori dell'economia

##### Favorevoli

**USS** appoggia l'avamprogetto e si chiede perché, alla luce delle disfunzionalità e delle iniquità esistenti da anni, queste modifiche siano state intraprese solo ora.

### Contrari

**usam** respinge l'avamprogetto affermando che nel caso degli assicurati UE la qualità dei dati non è abbastanza buona da poter assicurare un effettivo miglioramento della compensazione dei rischi. Inoltre critica il fatto che di revisione in revisione la compensazione dei rischi diventi sempre più complicata e onerosa da un punto di vista amministrativo.

### Rinuncia a presentare un parere

**USI** non ha presentato alcun parere.

#### 3.3.5. Pareri di altre organizzazioni

### Proposte di modifica e adeguamenti

**IC LAMal** propone le seguenti modifiche:

Articolo 16a capoverso 2 nLAMal

«Le autorità amministrative cantonali e comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente agli assicuratori ~~e all'istituzione comune (art. 18)~~, su richiesta scritta, i dati necessari per determinare gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.»

La motivazione è la seguente: svolgere indagini per determinare l'effettivo degli assicurati e apportare correzioni ai dati ricevuti dagli assicuratori in merito all'effettivo degli assicurati non è competenza dell'istituzione comune.

Per quanto concerne l'articolo 16a capoverso 4 LAMal, GE KVG sconsiglia la procedura proposta in quanto comporterebbe una compensazione più alta o più bassa a seconda dell'attribuzione, la quale risulta casuale e non giustificata oggettivamente. Per quanto riguarda l'attuazione tecnica della nuova compensazione dei rischi, fa notare che si devono effettuare dei test con la partecipazione degli assicuratori-malattie senza ritardi nel processo, per cui ipotizza un periodo di attuazione di almeno 18 mesi dalla comunicazione definitiva dei requisiti concreti (vale a dire dall'adozione della LAMal e delle ordinanze rivedute).

### Rinuncia a presentare un parere

**privatim** non ha presentato alcun parere.

## **3.4. Disciplinamento definitivo a livello di legge dell'effettivo di assicurati determinate per la compensazione dei rischi**

#### 3.4.1. Pareri di Cantoni e Comuni

### Favorevoli

In linea di principio, i Cantoni approvano il disciplinamento definitivo dell'effettivo di assicurati a livello di legge. **BE** sottolinea esplicitamente che in questo modo vi saranno maggiori sistematicità e trasparenza.

### Favorevoli con proposte di modifica

**BS** ritiene che l'articolo 16a capoverso 4 LAMal debba essere adeguato in modo tale che il Consiglio federale non attribuisca gli assicurati residenti all'estero direttamente ai Cantoni ma

definisca semplicemente un metodo di attribuzione. Alla luce di ciò, l'articolo 16a capoverso 4 lettera e nLAMal va modificato come segue:

«Gli assicurati residenti all'estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Il Consiglio federale stabilisce il *metodo di attribuzione* e disciplina la relativa procedura.»

#### 3.4.2. Pareri degli assicuratori e delle relative associazioni

##### Favorevoli

In linea di principio, gli assicuratori e le loro associazioni approvano il disciplinamento definitivo dell'effettivo di assicurati a livello di legge.

##### Favorevoli con proposte di modifica

**curafutura** in linea di principio è favorevole all'avamprogetto e propone le seguenti modifiche:

Articolo 16a capoverso 1 lettere b, c, d ed e

« [...]

b. i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se *prima dell'anno della compensazione hanno soggiornato in Svizzera per meno di un anno civile completo e percepiscono prestazioni di aiuto sociale;*

c. stralciato

D. gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare e da cui non è più possibile riscuotere i premi arretrati da un certo numero di mesi.

e. *assicurati che non risiedono né in Svizzera né in uno Stato UE/AELS (assicurati residenti in Stati terzi).*»

Articolo 16a capoverso 2

«Le autorità amministrative cantonali e comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente e secondo uno standard uniforme agli assicuratori e all'istituzione comune (art. 18), ~~su richiesta scritta,~~ i dati necessari per determinare gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.»



#### 4. Anhang / Annexe / Allegato

### Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden Liste des participants à la consultation Elenco dei partecipanti alla consultazione

#### Kantone und Gemeinden

#### Cantons et communes

#### Cantoni e Comuni

AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'État du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'État du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'État du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'État du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Staatskanzlei des Kantons Freiburg Chancellerie d'État du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo
GE	Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'État du canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'État du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni
JU	Staatskanzlei des Kantons Jura Chancellerie d'État du canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'État du canton de Lucerne Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna
NE	Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'État du canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo

OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'État du canton d'Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du canton de St-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du canton de Schwytz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia
TI	Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'État du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'État du canton d'Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri
VD	Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'État du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
VS	Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'État du canton du Valais Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'État du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo
GDK	Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
CDS	Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CDS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband
ACS	Association des communes suisses
ACS	Associazione dei comuni svizzeri
VSED	Verband Schweizerischer Einwohnerdienste
ASSH	Association suisse des services des habitants
ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
VAE	Verband Aargauer Einwohnerdienste

### **Krankenversicherer Assureurs-maladie Assicuratori-malattia**

Curafutura	Die innovativen Krankenversicherer Les assureurs-maladie innovants Gli assicuratori-malattia innovativi
Groupe Mutuel	

santésuisse	Verband der Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses Gli assicuratori malattia svizzeri
Sympany	

**Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale**  
**partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale**  
**partiti rappresentati nell'Assemblea federale**

Die Mitte	Die Mitte
Le Centre	Le Centre
Alleanza del Centro	Alleanza del Centro
PLR	FDP. Die Liberalen
PLR	PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR	PLR. I Liberali Radicali
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Unione democratica di Centro

**Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten**  
**Liste des destinataires supplémentaires**  
**Elenco di ulteriori destinatari**

Ausgleichskasse LU GE-KVG	Ausgleichskasse Luzern Gemeinsame Einrichtung KVG Institution commune LAMal Istituzione comune LAMal
usam	Dachorganisation der Schweizer KMU
usam	Organisation faitière des PME suisses
usam	Organizzazione mantello delle PMI svizzere
USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)
USS	Union syndicale suisse (USS)
USS	Unione sindacale svizzera (USS)
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV)
UPS	Union patronale suisse (UPS)
USI	Unione svizzera degli imprenditori (USI)
privatim	privatim, Die schweizerischen Datenschutzbeauftragten privatim, Les préposé(e)s suisses à la protection des données privatim, Gli incaricati svizzeri della protezione dei dati